

HOK Veicoli

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo informativo, contiene

- a) Nota Informativa**
- b) Condizioni di Assicurazione**

HOK-OSIGURANJE d.d. ha temporaneamente sospeso la vendita delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana.

Il presente documento è stato compilato allo scopo di fornire informazioni agli assicurati e alle persone danneggiate in merito all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto di assicurazione in relazione alla denuncia e alla gestione dei sinistri e agli avvisi sulla presentazione e risoluzione dei reclami, e pertanto non contiene moduli relativi alle informazioni precontrattuali come prescritto dal Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018.

HOK-OSIGURANJE d.d.

Sede e Direzione Generale: Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska - Capitale Sociale € 4.017.485
Iscritto presso il Tribunale di Commercio a Zagabria n. MBS: 080401248

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Klasa: UP/I-453-02/07-30/31 del 15 marzo 2007 emesso da
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Agenzia Croata per la Vigilanza dei Servizi Finanziari),
esercita direttamente l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica Italiana in base al diritto alla libera prestazione di servizi

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società' <http://www.hok-osiguranje.hr/hok-italia/>

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HOK-OSIGURANJE d.d., è una compagnia di assicurazioni con sede legale nella Repubblica di Croazia, in Capraška ulica n° 6, 10000 Zagreb, possiede il permesso per esercitare l'attività assicurativa Klasa: UP/I-453-02/07-30/31 del 15 marzo 2007 rilasciato da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Agenzia Croata per la Vigilanza dei Servizi Finanziari), esercita attività assicurativa nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libera prestazione di servizi e soggetta alla vigilanza di Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Agenzia Croata per la Vigilanza dei Servizi Finanziari) nella Repubblica di Croazia.

Tel. +385 1 5392 500 FAX +385 1 5392 520 Sito Internet: www.hok-osiguranje.hr

Indirizzo e-mail: hok@hok-osiguranje.hr

Rappresentante autorizzato per la gestione dei sinistri:

AVUS Italia S.r.l., Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, 00161 Roma (RM)

TEL no. +39 06 42013690, FAX no. +39 06 42013626 P.E.C. avusitalia@pec.it

e-mail: aperturasinistrihok@avus-claims.com

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato (2018):

- Patrimonio aziendale: € 58.367.285
- Capitale sociale della società: € 4.017.485
- Riserve di capitale della società: € 10.159.786
- Fondi propri della Società (OF): € 17.932.195
- Capitale di solvibilità richiesto (SCR): € 11.719.022
- Rapporto di solubilità (OF / SCR): 153%

B. INFORMAZIONI SULL CONTRATTO

L'assicuratore deve avvisare il contraente della scadenza del contratto di assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo deve mantenere la copertura assicurativa del contratto scaduto fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso ovvero fino all'effetto della nuova polizza.

3. Coperture assicurative offerte

Il contratto di assicurazione può essere stipulato, per la RCA, con le formule tariffarie Bonus Malus, Franchigia, Fissa con Pejus. Per le caratteristiche di tali formule si veda l'articolo 2.12 lettere F,M ed N.

AVVERTENZA: la garanzia RCA prevede la possibilità di rivalsa nei casi specificamente indicati dall'art. 2.2.

Per rivalsa si intende la possibilità che HOK chiedi la restituzione, in tutto o in parte, degli importi risarciti al terzo danneggiato.

AVVERTENZA: Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Ad esempio - con massimale previsto in polizza pari ad € 6.000.000,00 per sinistro, fermo restando il limite di € 5.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e di € 1.000.000,00 per danni a cose e animali, in caso di danno a persona di € 6.000.000 l'Impresa risponde fino a concorrenza del massimale per danni a persona presente in polizza € 5.000.000.

AVVERTENZA: Per veicoli con targhe temporanee si deve stipulare il contratto con clausola di franchigia pari all'importo di 2.500,00 EUR.

Si intendono per:

- franchigia: l'importo in valore (indicato in €) a carico del Contraente/Assicurato;
- scoperto: l'importo in percentuale (espresso in %) che non viene risarcito. Lo scoperto può prevedere un minimo in valore.

Ad esempio, nel caso di danno risarcibile ai sensi della polizza quantificato in € 1.000,00, si avrà:

- nel caso di franchigia di € 250,00 un risarcimento di € 750,00 (1.000 meno 250);
- nel caso di scoperto del 10% un risarcimento di € 900,00 (1.000 meno 100);
- nel caso di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 un risarcimento di € 800,00 (1.000 meno 200).

3.1 Estensioni della copertura

Estensioni della copertura possono essere pattuite contrattualmente, a richiesta del Contraente, nei casi previsti dall'art. 2.13.

4. Soggetti esclusi della garanzia

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la nullità del contratto o comunque la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

6. Premi

Il premio assicurativo, di regola, deve essere versato anticipatamente per il periodo assicurativo. Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- a) bonifico bancario sul conto corrente della compagnia;
- b) pagamento elettronico con la Carta di credito.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HOK all'Broker.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (per esempio in caso di demolizione del veicolo, o di suo furto totale senza ritrovamento) il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio RCA pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

AVVERTENZE: rivolgendosi all'Agenzia di competenza è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa. L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale

7. Informativa in corso di contratto

HOK trasmetterà al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti (Regolamento ISVAP n. 4 e successive modificazioni) relativamente al premio proposto per il rinnovo annuale del contratto.

Le imprese assicurative hanno inoltre un obbligo di comunicare tempestivamente al contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Come previsto dalla normativa vigente (Regolamento IVASS n. 4 e successive modificazioni) almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale HOK rilascia l'attestazione sullo stato del rischio, purché il periodo di osservazione si sia concluso ed il contratto abbia avuto durata pari ad almeno un anno. Il Proprietario del veicolo ha diritto di ricevere copia di tale attestato entro quindici giorni dalla sua eventuale richiesta.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto, per il veicolo di cui riporta la targa, oppure per altro veicolo della stessa tipologia e del medesimo proprietario, comprovando la cessazione del precedente rischio.

Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità dell'attestazione è posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.

Il periodo di validità viene prorogato fino a 5 anni (a partire dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce) se il Contraente rilascia dichiarazione che l'attestazione non è stata utilizzata in precedenza e che il veicolo non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto a quella della stipula. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito Bonus Malus, del Pejus per sinistri e della Franchigia si veda l'art. 2.12 lettere F, M ed N.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166.

Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.

10. Regime fiscale

Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,5%.

Tale contributo è evidenziato in polizza ed è fiscalmente detraibile.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Procedura per il risarcimento del danno

In caso di sinistro, deve essere dato prontamente avviso a HOK, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo (Constatazione amichevole d'incidente) per i sinistri RCA, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

Rappresentante autorizzato per la gestione dei sinistri:

AVUS Italia S.r.l., Via G. B. Morgagni, 30/E Edificio C, 00161 Roma (RM)
TEL no. +39 06 42013690, FAX no. +39 06 42013626 P.E.C. avusitalia@pec.it
e-mail: aperturasinistrihok@avus-claims.com

Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) in materia di RCA l'impresa di assicurazione deve formulare offerta di risarcimento al danneggiato entro sessanta giorni da quello in cui ha ricevuto la relativa richiesta corredata dalla documentazione idonea a quantificare il danno se vi sono esclusivamente danni a cose. Il termine è ridotto a trenta giorni se il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti ed è innalzato a novanta giorni se nel sinistro si sono verificati danni a persone. L'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione da parte del danneggiato.

AVVERTENZA: l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, provvedere alla denuncia.

12. Incidenti stradali con controparti estere

Gli articoli da 151 a 155 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplinano la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

13. Accesso agli atti dell'impresa

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), i contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. A tal fine l'interessato deve proporre richiesta scritta, e l'accesso gli deve essere consentito entro sessanta giorni da tale richiesta.

14. Reclami

I reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale (in particolare per quanto riguarda la valutazione della responsabilità, le disposizioni applicabili a risarcimento, determinazione e pagamento di importi alle persone autorizzate), ai servizi assicurativi e ai comportamenti degli intermediari (inclusi quelli dei loro dipendenti) possono essere presentati, in forma scritta, al seguente indirizzo di sede legale: HOK-OSIGURANJE d.d. Capraška ulica 6, 10000 Zagabria, Repubblica di Croazia) o al seguente indirizzo di posta elettronica: reclami@hok-osiguranje.hr. Il reclamo ricevuto, per consentire la sua gestione, deve contenere il nome e cognome, l'indirizzo e il numero fiscale del reclamante, la breve descrizione dei motivi del reclamo ed eventuale documentazione comprovante la sussistenza dei fatti. HOK-OSIGURANJE d.d. deve rispondere a tale reclamo entro 45 giorni dalla sua ricezione.

Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari (inclusi quelli dei loro dipendenti) può essere presentato anche direttamente all'intermediario. I reclami relativi ai comportamenti degli intermediari registrati nelle sezioni B (broker) e D (banche, intermediari finanziari...) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi IVASS devono essere presentati, in forma scritta, direttamente alla sede legale dell'intermediario. L'intermediario deve rispondere a tale reclamo di sua competenza entro 45 giorni dalla ricezione.

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta entro 45 giorni, il reclamo può essere presentato direttamente a: IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Fax. 06.42133206, PEC: ivass@pec.it. Le informazioni necessarie per la presentazione dei reclami all'IVASS sono disponibili al seguente link: <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

Il modulo per la presentazione dei reclami all'IVASS è disponibile al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi agli organismi di conciliazione iscritti nell'elenco del Ministero della Giustizia disponibile al seguente link www.giustizia.it (Legge n. 98/09/08/2013).

Liti transfrontaliere

Per la risoluzione di una lite transfrontaliera di cui l'assicurato residente in Italia sia parte, il reclamo può essere presentato all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_en) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

15. Glossario

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Attestazione dello Stato del rischio:** documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato. Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio
- **Atto vandalico:** atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento dell'autoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo
- **Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione

- **Carta Verde:** documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell'autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
- **Certificato di assicurazione:** documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Classe di merito di conversione universale (CU):** è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- **Danno totale:** la perdita totale del veicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato
- **Indennizzo:** la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale
- **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare
- **Massimale:** i massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Nei massimali bipartiti la prima cifra rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per danni alle persone, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, e la seconda cifra rappresenta il limite per danni a cose o animali.
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione.
- **Polizza a libro matricola:** con un solo contratto sono assicurati tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente. Sono possibili inserimenti ed esclusioni durante l'anno calcolando poi con una apposita regolazione il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a HOK
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, equiparato il coniuge in comunione dei beni, ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà per i ciclomotori trasporto cose ed i quadricicli leggeri trasporto cose.
- **Quietanza:** ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.
- **Quintale:** una massa pari a 100 kg; in ogni caso e per ogni effetto, prevale la misura espressa in kg.
- **RCA:** la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **Risarcimento:** la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito doloso o colposo
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- **HOK:** HOK-OSIGURANJE d.d.
- **Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- **Sinistro totale:** perdita anche temporanea del veicolo
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

- **Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Valore a nuovo:** valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- **Valore commerciale:** il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dalla media delle due edizioni del mercuriale Eurotax (edizione gialla ed edizione blu), escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma
- **Veicolo:** il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

HOK-OSIGURANJE d.d. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa